



**IL SINDACO DELL'AQUILA**

**ORDINANZA N. 98 DEL 9 OTT. 2014**

**CONSIDERATO:**

- **che** nell'attuale periodo stagionale è frequente l'accumulo e la bruciatura di foglie, arbusti secchi, ed altri tipi di rifiuti derivanti dalla pulizia dei fondi rustici e potature degli alberi;
- **che** in alcuni casi dette operazioni avvengono in maniera poco corretta per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzando in alcune circostanze anche le strade pubbliche e provocando, di conseguenza, notevoli danni al manto stradale;
- **che** tali fenomeni rappresentano anche un serio e reale pericolo per malaugurati sviluppi di incendi in una zona che per sua natura ne è predisposta;
- **che** quando, poi, l'accensione di taluni residui derivanti dalla coltivazione dei terreni avviene in prossimità del centro abitato, le cattive esalazioni ed i fumi creano un grave disagio alla popolazione con problemi di respirazione, soprattutto a bambini e persone anziane;

**RITENUTO**, quindi, necessario intervenire in via contingibile ed urgente per la risoluzione delle problematiche in parola, al fine di evitare danni ambientali e civili;

**VALUTATA** la sussistenza di tutti i presupposti per gli aspetti igienico-sanitari, oltre di pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il D.L. 24/06/2014, n.91, così come convertito in legge dalla 116 dell'11.08.2014 che abroga quanto fino ad oggi previsto in base all'art. 256-bis del D.L. 152/2006 (codice dell'ambiente) che considerava illecita la combustione dei residui vegetali determinando l'applicazione di sanzioni e introducono, all'art. 182 del predetto decreto, dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis:

*“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro ( misura di volume per il legname, pari a 3 metri cubi vuoto per pieno ), dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) ( paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa ), effettuate nei luoghi di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*”




**Comune dell'Aquila**

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel 0862.645259/703/230 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





## IL SINDACO DELL'AQUILA

### VISTO:

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e nello specifico:

- a) L'art. 184 comma 3, lett. a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- b) L'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- c) L'art. 182 comma 6-bis come sopra riportato;

**VISTA** la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTI** gli artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**RITENUTO** necessario, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/06":

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'insorgere e la propagazione di incendi, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio incendi;

**EVOCATI** i poteri di cui all'art.50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000;




**Comune dell'Aquila**

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel 0862.645259/703/230 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





## IL SINDACO DELL'AQUILA

### ORDINA

1. Il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
2. in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate;
3. la combustione controllata dei residui indicati al punto 1, va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
  - le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione nel periodo che va **dal 01 OTTOBRE al 15 APRILE non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 11.00 ( o diversa disposizione comunale )**;
  - durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di una persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
  - la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;
  - possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
  - l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
  - nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
  - nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;




**Comune dell'Aquila**

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel 0862.645259/703/230 - Fax 0862.410031

[sindaco@comune.laquila.it](mailto:sindaco@comune.laquila.it)





## IL SINDACO DELL'AQUILA

- il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
  - le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
4. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
5. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.
6. Nel centro abitato o ad una distanza inferiore a 200 metri da esso, **é assolutamente VIETATO** la bruciatura di residui vegetali e non vegetali provenienti dalla pulizia di terreni, giardini, orti, spazi coperti e scoperti, ecc..
7. E' fatto **DIVIETO assoluto di riversare, accumulare e/o bruciare** foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli, orti, giardini, ecc. su strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) del nostro territorio, talvolta arrecando danni al manto stradale.

Le violazioni di cui ai precedenti punti, saranno punite con le sanzioni pecuniarie amministrative, di **importo da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 516,46.**

Nel caso invece di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo di divieto assoluto previsto dalla Regione Abruzzo che va dal 01^ **Giugno** al **30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm., e verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.




### Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel 0862.645259/703/230 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





**IL SINDACO DELL'AQUILA  
INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

**DISPONE**

Che la Polizia Locale nonché gli altri organi di vigilanza siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

- REGIONE ABRUZZO
- PREFETTO DI L'AQUILA
- PROVINCIA DI L'AQUILA
- ARTA SEDE REGIONALE
- QUESTURA DI L'AQUILA
- COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI DI L'AQUILA
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI L'AQUILA
- COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO DI L'AQUILA
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA
- COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI L'AQUILA
- COMANDO POLIZIA LOCALE DI L'AQUILA

L'Aquila, 9 ottobre 2014

Il Sindaco  
*Massimo Cialente*



**Comune dell'Aquila**  
Ufficio di Gabinetto del Sindaco  
Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA  
Tel 0862.645259/703/230 - Fax 0862.410031  
sindaco@comune.laquila.it

